

# **TI\_GERICHTE 15.2022.154 vom 22. März 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-03-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2022.154](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.154)

FR: TI\_GERICHTE 15.2022.154 du 22 mars 2023

IT: TI\_GERICHTE 15.2022.154 del 22 marzo 2023

## **Regeste**

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari di un figlio nella successione del padre

## **Erwägungen**

### **E. 9**

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L'autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all'asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

### **E. 10**

cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l'offerta ha superato l'importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l'ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un'eventuale eccedenza all'escusso (sentenza della CEF 15.2022.112 del 30 novembre 2022, consid. 1). 2. Vanno invitati all'udienza di conciliazione (giusta l'art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori a favore dei quali, al momento della fissazione dell'udienza, i diritti ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di quei diritti prima dell'invito all'udienza di conciliazione. Appare però opportuno che l'ufficio d'esecuzione impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell'udienza di conciliazione (decisioni della CEF 15.2022.115 del 13 gennaio 2023, consid. 2, e 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.1-2.5). Nel caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 7 è stato eseguito l'8 marzo 2023 (sopra ad G), vale a dire dopo l'udienza di conciliazione tenutasi il 3 novembre 2022 (sopra ad D). I creditori partecipanti a questo gruppo non dovevano (e non potevano) partecipare all'esperimento di conciliazione. Non sarebbe stato neppure possibile invitarli, quello stesso giorno, a proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) (sopra ad E). Si sarebbe forse potuto sentirli nella presente procedura in virtù dell'art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nelle citate 15.2022.115 consid. 2 e 15.2022.113/114, consid. 2.5). Tuttavia, visto che l'UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla

realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell'escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l'adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l'UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote (nello stesso senso: citata 15.2022.115 consid. 2). 3. Come visto, l'UE ha implicitamente stabilito che l'interessenza dell'escusso nella comunione ereditaria è di  $\frac{1}{2}$  stimandone il valore nella metà di quello dei beni appartenenti alla comunione. Non risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 2 siano i suoi figli PI 1 e PI 6. Non è tuttavia d'intralcio nella procedura in esame, poiché l'esatta composizione della comunione potrà essere appurata nella procedura di scioglimento della stessa che chiederà l'Ufficiale di esecuzione (v. sotto consid. 4.2 e 5). Circa l'asse successorio, valgono i dati rettificati indicati nell'istanza e nell'ultimo verbale (interno) di pignoramento, ossia tutti i fondi (in proprietà o comproprietà) ivi menzionati per il valore complessivo di fr. 142'373.45, di cui la metà (fr. 71'186.70) rappresenta il valore della quota ereditaria dell'escusso (sopra ad E e F). Siccome tali dati sono rimasti incontestati, non c'è motivo di discostarsene. 4. Poiché il valore dell'interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all'asta della relativa quota ereditaria dell'escusso. 4.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all'asta della quota ereditaria – va però escluso, perché l'importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell'interessenza, di circa fr. 8'900.– (sopra ad A e F), è nettamente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all'escusso nella comunione ereditaria, di oltre fr. 71'000.– (sopra consid. 3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1). 4.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione ereditaria. A favore di questo modo depongono inoltre sia l'incertezza sulla composizione della comunione ereditaria, e dunque l'incertezza circa il valore dell'interessenza dell'escusso, sia il mandato dato all'avv. \_\_\_\_\_ di chiedere, appunto, la divisione della comunione (sopra ad B). La soluzione alternativa dell'assegnazione della quota ai creditori giusta l'art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell'interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l'escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all'UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per il fratello dell'escusso (e di eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota di PI 1 è stata pignorata oppure formulando un'offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall'escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132). 5. Nel Canton Ticino l'autorità competente ai sensi dell'art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell'erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l'ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). 5.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità – ipotesi qui solo virtuale – qualora il coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare

l'escusso nella procedura (decisione della CEF 15.2021.105 del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall'art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore. 5.2 Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l'Ufficio procederà poi, nell'ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all'interno di essi nell'ordine stabilito dall'art. 219 LEF (per il rinvio dell'art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2). 6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia:

1. L'istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all'Ufficio d'esecuzione di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 2, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all'escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi 2 e 4.2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, agenzia di Faido, e, per il suo tramite, all'escusso, all'altro membro della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.